

Attualità

In linea con il Centro - 20

5 Dicembre 2006

I chiarimenti forniti alle questioni più rilevanti poste dai contribuenti all'848.800.444

Thumbnail
Image not found or type unknown

Versamenti - Compensazioni - Irpef con Iva

D: E' POSSIBILE COMPENSARE IL CREDITO IRPEF, RISULTANTE DA UNICO 2006 - REDDITI ANNO 2005 - CON LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA DEL 2006?

R: ai sensi degli articoli 17 e 25 del Dlgs 241/97, il credito Irpef è utilizzabile in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta nel quale s'è formato il credito stesso con qualsiasi altra imposta o contributo dovuto. Il credito Irpef (codice tributo 4001) maturato al 31 dicembre 2005 è, quindi, compensabile a partire dal 1° gennaio 2006.

Iva - Comunicazione annuale dati - Sanzione

D: UN CONTRIBUENTE, NELL'ANNO 2005, HA ERRONEAMENTE REGISTRATO UNA NOTA DI ACCREDITO RICEVUTA DA UN FORNITORE, COME FATTURA DI ACQUISTO. NELL'ANNO 2006 SI ACCORGE DI TALE ERRORE, SOLO DOPO AVER TRASMESSO LA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA DEL 2005. IL CONTRIBUENTE VUOLE RAVVEDERSI VERSANDO L'IVA ERRONEAMENTE DETRATTA PIU' LA SANZIONE E GLI INTERESSI, COMPILANDO LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER IL 2005 CORRETTAMENTE. COSI' FACENDO, IL CONTRIBUENTE E' SOGGETTO ALLA SANZIONE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA DEL 2005, CON DATI INESATTI O INCOMPLETI?

R: la natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati Iva comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni dell'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del Dlgs 471/1997. Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, quindi gli errori commessi nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

Agevolazioni - Nuove iniziative produttive - Familiari a carico

D: HO ADERITO AL REGIME AGEVOLATO DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE DI CUI ALLA LEGGE 388/2000, ARTICOLO 13. POICHE' IL REDDITO RELATIVO NON PARTECIPA AL REDDITO COMPLESSIVO, POSSO ESSERE CONSIDERATO A CARICO AVENDO SOLO REDDITI DI FABBRICATI PER COMPLESSIVI 2.300 EURO?

R: ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 comma 3 (da intendersi ora ai fini delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del nuovo Tuir), occorre tenere conto anche del reddito di cui all'oggetto, come espressamente stabilito dal comma 7 dello stesso articolo 13. Si veda, altresì, la circolare n. 1/E del 3/01/2001.

Agevolazioni - Nuove iniziative produttive - Ritenute d'acconto

D: HO ADERITO AL REGIME AGEVOLATO DI CUI ALLA LEGGE 388 DEL 2000. E' CORRETTO NON OPERARE RITENUE D'ACCONTO DEL 20% ALLA EMISSIONE DI FATTURE ATTIVE? QUALI SPESE POSSONO ESSERE DEDOTTE? IN PARTICOLARE: INTERESSI PASSIVI MUTUO PRIMA CASA, SPESE ACQUISTO MACCHINA, SPESE DI RAPPRESENTANZA, CELLULARE E SANITARIE. CON QUESTO REGIME FISCALE DOVRO' VERSARE IL 10% O IL 15% IRPEF?

R: è corretto non operare le ritenute. Le spese deducibili sono le stesse previste per i regimi ordinari del Tuir. L'imposta al 10% o 15% non transita al quadro RN. Gli oneri indicati nel quadro RP incidono solo su eventuali altri redditi indicati al quadro RN.

Irpef - Modelli di versamento - Allegati alla dichiarazione

D: I MODELLI F24 RELATIVI AI VERSAMENTI IRPEF VANNO ALLEGATI AL MODELLO UNICO IN FASE DI PRESENTAZIONE ALLA BANCA O POSTA?

R: nessun documento va allegato alla dichiarazione, bensì, essi vanno conservati ed esibiti qualora l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate ne faccia espressa richiesta (articolo 3, comma 3, Dpr 600/73).

Ristrutturazioni edilizie - Documenti - Presentazione al Caf

D: QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA PRESENTARE AL CAF PER LA DETRAZIONE DEL 36%?

R: al fine di inserire nel modello 730 la detrazione relativa alle spese per ristrutturazioni edilizie, è necessario esibire la seguente documentazione: copia della comunicazione di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata relativa all'invio della medesima comunicazione, copie dei bonifici relativi ai pagamenti, fatture relative alle spese sostenute, eventuali abilitazioni amministrative ottenute.

Irpef - Credito d'imposta - Modello 730

D: COME POSSO RECUPERARE UN IMPORTO A CREDITO DA MODELLO 730 NON RIMBORSATO DAL

SOSTITUTO DI IMPOSTA?

R: qualora l'importo a credito derivante dal modello 730 non venga rimborsato dal sostituto di imposta per incapacienza o per altri motivi, il contribuente, in possesso di certificazione rilasciata dal sostituto che attesti che tale importo non è stato rimborsato, può recuperarlo esponendolo nel modello 730 o nel modello Unico nel rigo riservato all'eccedenza dell'anno precedente.

Ristrutturazioni edilizie - Spese sostenute nel 2003 - Trasferimento di quota dell'immobile

D: IL MARITO PROPRIETARIO DI TUTTO UN FABBRICATO SUL QUALE NEL 2003 HA SOSTENUTO LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E HA GIA' USUFRUITO DELLA DETRAZIONE DEL 36%, VORREBBE VENDERE UN QUOTA DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILE ALLA MOGLIE (30%). SE EFFETTUA LA CESSIONE DI UNA QUOTA DI PROPRIETA' PUO' CONTINUARE A USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% SULLE SPESE SOSTENUTE?

R: il trasferimento di una quota dell'immobile, sul quale sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio, non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile. Qualora il trasferimento riguardi una parte dell'immobile autonomamente accatastata, possono applicarsi i principi indicati al riguardo dalla circolare 57 del 1998 e, conseguentemente, l'acquirente può subentrare al cedente in ordine al diritto alla detrazione spettante in proporzione all'unità immobiliare ceduta. Per quanto riguarda la prima ipotesi, il cedente continuerà a esercitare per intero il diritto alla detrazione, mentre nella seconda ipotesi il suo diritto alla detrazione è decurtato in proporzione all'unità immobiliare ceduta.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/linea-centro-20>